

# CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO

31100 TREVISO – Via Verdi 18

TEL. 0422.559.612 – 10

FAX 0422.559.618

MAIL: info@ordineavvocatitreviso.it

PEC: segreteria@pec.ordineavvocatitreviso.it

SITO WEB: www.ordineavvocatitreviso.it

<p align="center"><b>ISTRUZIONI PER IL RILASCIO DEL PARERE DI CONGRUITÀ SULLE PARCELLE DEGLI AVVOCATI, A NORMA DELL'ART. 13, COMMA 9, DELLA LEGGE 31.12.2012 N. 247</b></p>
---

Gli Avvocati che intendono richiedere il parere di congruità delle proprie parcelle, ai sensi dell'art. 13, comma 9, legge n. 247/2012, dovranno depositare presso la Segreteria dell'Ordine:

## A) ISTANZA DI LIQUIDAZIONE IN DUPLICE COPIA

L'istanza va redatta su foglio singolo A4. Una delle due copie deve essere resa legale mediante applicazione di una marca amministrativa da €. 16,00.=.

Nel caso di più parcelle a carico dello stesso cliente, può essere redatta un'unica istanza, ma le parcelle dovranno essere numerate ed elencate in un'apposita distinta.

## B) RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La relazione deve contenere:

- a) la sintetica ma esaustiva descrizione dell'incarico svolto;
- b) l'indicazione degli elementi tenuti presenti per la predisposizione della specifica :
  - autorità adita,
  - valore della causa ovvero, in sede penale, l'Autorità competente per il reato/i;
  - trattazione,
  - esito.

Dalla relazione dovranno emergere le ragioni che giustificano la gradazione degli onorari o dei compensi tra il **minimo** ed il **massimo** (ed eventualmente quelle che giustificano il superamento del massimo, entro il limite del doppio degli onorari medesimi), ai sensi delle norme applicabili *ratione temporis* (vale a dire in vigore al momento dell'esaurimento dell'incarico professionale):

- quanto al **DM 08.04.2004 n. 127**: art. 5, comma 3, della tariffa civile; art. 1 commi 1°, 2 e 3 della tariffa penale; art. 1, commi 2 e 3, della tariffa stragiudiziale;
- quanto al **DM 20.07.2012 n. 140**: art. 3; art. 4, commi 2 e 3; art. 12, commi 2 e 3;
- quanto al **DM 10.03.2014 n. 55**: art. 4, comma 1°; art. 5, comma 6; art. 12, comma 1°; art. 19 comma 1°; art. 21, comma 7.

Si ricorda, infatti, che il COA non deve limitarsi a verificare l'astratta compatibilità dei compensi richiesti con la tariffa o con i parametri ministeriali, ma ha il dovere di sindacare la gradazione dei compensi tra minimo e massimo: *"Il parere espresso dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori sulla liquidazione degli onorari, a norma dell'art. 14, lett. d), r. d. l. 27 novembre 1933, n. 1578, non si esaurisce in una mera certificazione della rispondenza del credito esposto alla tariffa professionale, ma implica il potere di valutare la congruità del quantum richiesto, in relazione alla consistenza dell'opera prestata."* (CASS. CIV. SEZ. II, 29.10.1992, n. 11765, *Mass. Giur. It.*, 1992).

## C) PREAVVISO DI PARCELLA IN DUPLICE COPIA

Deve contenere tassativamente l'indicazione dei seguenti elementi:

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO

- il valore della causa o della pratica stragiudiziale (determinato ai sensi della tariffa o dei parametri applicabili al momento dell'esaurimento dell'incarico);
- ove sia applicabile il DM 127/2004 (con la conseguente elencazione analitica delle prestazioni), la data delle singole prestazioni;
- l'indicazione analitica (e quindi mai forfettaria) dei diritti ed onorari (in caso di applicazione del DM n. 127/2004) o dei compensi (in caso di applicazione dei DM 140/2012 e DM 55/2014) con il riferimento al numero corrispondente della voce del tariffario o alla tabella dei parametri;

### C) FASCICOLO DI STUDIO

Il fascicolo deve essere completo di:

- copia degli atti di parte e controparte;
- copia dei provvedimenti del giudice e, possibilmente, dei verbali di udienza;
- copia dei documenti;
- copia della corrispondenza,

Il tutto deve essere ordinato in separati sotto fascicoli ed in ordine cronologico.

### AVVERTENZE

Si richiama l'attenzione sulla **successione delle tariffe e dei parametri ministeriali**, precisando che:

- quando le prestazioni si sono esaurite entro il 23.08.2012, l'indicazione dei diritti deve rispettare la tariffa vigente all'epoca delle prestazioni, mentre gli onorari vanno calcolati in base alla tariffa vigente al momento dell'ultima prestazione;
- quando le prestazioni si siano esaurite dopo il 23.08.2012 ma entro il 02.04.2014, si applica esclusivamente il DM 140/2012, anche per l'attività svolta prima della sua emanazione;
- quando le prestazioni si siano esaurite dopo il 02.04.2014, si applica esclusivamente il DM 55/2014, anche per l'attività svolta prima della sua emanazione;

Si precisa che in **materia giudiziale civile** l'ultima prestazione va individuata del deposito delle comparse conclusioni o delle repliche, oppure nella rinuncia al mandato.

L'applicazione della tariffa dovrà essere conforme ai criteri di liquidazione adottati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso e consultabili sul sito dell'Ordine.

**In mancanza dei requisiti formali e sostanziali sopra indicati, salve eventuali integrazioni da parte del richiedente, il COA non potrà rilasciare il parere di congruità.**

### TASSAZIONE

La tassa dovuta per il rilascio del parere per la liquidazione degli onorari, prevista dall'art. 29, comma 3, lett. b, va calcolata nella misura del 3% della somma liquidata fino a €. 5.000,00 e nella misura del 2 % sul maggior valore, comprese quelle a carico degli Enti Pubblici e delle Procedure Concorsuali.